




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Office fédéral de la communication OFCOM
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Uffizi federal da comunicaziun UFCOM

Se c'è Svizzera,
c'è .swiss



Scheda informativa:

Utilizzo dello spazio di nominazione
del dominio **.swiss**

.swiss – il punto in più

Perché il dominio di primo livello .swiss apporta un valore aggiunto:

- mostra in modo inequivocabile l'**origine** e il **radicamento** delle imprese e delle organizzazioni svizzere;
- **identifica** il titolare al **marchio Svizzera** e ai valori che vi sono associati;
- conferisce ai siti web delle organizzazioni svizzere l'**esclusività** che meritano;
- **contraddistingue** i marchi svizzeri nel mercato nazionale e ben oltre le sue frontiere.

.swiss – il contesto

.swiss mette in risalto gli attributi del marchio Svizzera riconosciuti in tutto il mondo: qualità, precisione e affidabilità. Nel 2012 l'ICANN, l'ente incaricato della gestione mondiale degli indirizzi Internet, ha stabilito di introdurre in Internet nuovi domini generici in aggiunta ai domini geografici esistenti (ad es. .ch) e alle denominazioni già attribuite (ad es. .org). La Confederazione ha assunto la gestione del dominio di primo livello .swiss affinché la collettività e l'economia svizzere possano utilizzarlo a proprio beneficio.

Il dominio di primo livello .swiss non rimpiazza il dominio .ch. Il dominio .swiss è un'offerta supplementare destinata esclusivamente alla collettività svizzera.

L'Ufficio federale delle comunicazioni è stato incaricato di gestire il dominio .swiss. In veste di gestore del registro, l'Ufficio attribuirà i nomi di dominio nello spazio di nominazione .swiss in base a criteri prestabiliti promuovendo la qualità e la densità (ordinanza sui domini Internet ODIn, RS 784.104.2).

.swiss – la qualità dello spazio di nominazione

La qualità del dominio .swiss si fonda su 3 pilastri:

Circolo esclusivo

Chi desidera richiedere un nome di dominio .swiss deve dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Questo legame può essere costituito in particolare da una sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera. Inoltre bisogna essere iscritti nel registro di commercio oppure avere lo statuto di associazione o di fondazione. Al momento non è prevista l'attribuzione alle persone fisiche.

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Servizi di telecomunicazione e posta
Zukunftstrasse 44
2501 Biel/Bienne
Tel. +41 58 46 05527
domainnames@bakom.admin.ch
www.bakom.admin.ch

Trattamento privilegiato riservato agli enti di diritto pubblico e ai titolari di diritti su un segno distintivo

Nella fase di lancio gli enti di diritto pubblico svizzero o gli aventi diritto su segni distintivi, quali denominazioni di ditte e marchi protetti dalla legislazione svizzera, potranno presentare domanda per i nomi sui quali detengono diritti.

Il principio del "primo arrivato, primo servito" non sarà applicato nella fase di lancio. Tutte le domande presentate entro il 9 novembre 2015 saranno trattate secondo gli stessi criteri.

Attribuzione controllata e vigilanza sull'utilizzo dei nomi di dominio generici (mandati di nomina)

Le denominazioni generiche come turista.swiss, cioccolato.swiss, oppure hotel.swiss, che descrivono in modo generale beni o attività, sono sottoposte a una tutela speciale. Infatti, possono essere utilizzate soltanto se l'intera comunità interessata dalla denominazione ne trae beneficio. Questi nomi tuttavia potranno essere richiesti soltanto dall'11 gennaio 2016. Nella domanda di mandato di nomina, i candidati devono illustrare il beneficio auspicato dell'utilizzo previsto. La realizzazione sarà sottoposta alla vigilanza dell'UFCOM.

Ogni domanda sarà esaminata. La pubblicazione delle domande durante un periodo di 20 giorni consente inoltre di coinvolgere attivamente altri soggetti interessati nel processo di attribuzione.

.swiss – l'organizzazione e la gestione

L'UFCOM assume la funzione di gestore del registro. Garantisce che i nomi di dominio possano essere registrati e referenziati su Internet. Le relazioni con la clientela spettano invece ai centri di registrazione accreditati e ai loro rivenditori. La lista dei centri di registrazione sarà pubblicata su www.dot.swiss e su www.nic.swiss. La registrazione di un nome di dominio è proposta anche indipendentemente dalle altre prestazioni.

.swiss – l'offerta e i prezzi

Un sito web nello spazio di nomina .swiss sottintende un impegno nei confronti dell'economia, della cultura e della società svizzere. A sua volta, l'etichetta .swiss influenza positivamente l'immagine del titolare del nome di dominio, fungendo da marchio. Grazie al controllo delle attribuzioni, alla promozione attiva e al profondo radicamento del dominio .swiss viene a crearsi una collettività contraddistinta da un elevato livello di qualità e densità: **.swiss fonda un'identità e conferisce un'impronta unica.**

Le tasse amministrative dell'UFCOM che vengono fatturate ai centri di registrazione sono fissate in un'ordinanza del DATEC. I prezzi delle prestazioni dei centri di registrazione sono orientati al mercato. Il prezzo totale per i clienti finali è pubblicato dai centri di registrazione. Attualmente i prezzi di mercato oscillano tra i 120.- e i 200.- franchi.

Si prevede che il prezzo al dettaglio per l'attribuzione e l'amministrazione annuale di nomi semplici sarà dell'ordine di alcune centinaia di franchi.

I mandati di nomina per nomi di dominio generici comportano un processo di attribuzione più complicato, il cui costo di base ammonta a diverse migliaia di franchi. La vigilanza costante sui nomi di dominio generici attribuiti si tradurrà in un costo di alcune centinaia di franchi l'anno.

.swiss – da quando sarà possibile ottenere i nomi di dominio?

Fase di lancio dal 07.09. al 09.11.2015 per le categorie privilegiate: si veda l'apposito Regolamento in materia di registrazione vedi pag. 5.

Apertura generale a partire dall'11 gennaio 2016: si veda Regolamento in materia di registrazione durante l'apertura generale, vedi pag. 7.

Regolamenti e procedure

1	Fase di lancio .swiss: regolamento in materia di registrazione	5
	.swiss – Chi può presentare domanda durante la fase di lancio?	5
	.swiss – Cosa può essere richiesto come nome di dominio durante la fase di lancio?	5
	.swiss – Come vengono attribuiti i nomi di dominio durante la fase di lancio?	6
2	Regolamento in materia di registrazione durante l'apertura generale	7
	.swiss – Chi può presentare domanda durante l'apertura generale?	7
	.swiss – Cosa può essere richiesto come nome di dominio durante l'apertura generale?	7
	.swiss – Come vengono attribuiti i nomi di dominio durante l'apertura generale?	8
3	Il trattamento delle domande concorrenti	9
4	Mandati di nominazione per le denominazioni generiche	10
	.swiss – Quando è previsto il mandato di nominazione	10
	.swiss – Candidatura per un mandato di nominazione	10
	.swiss – Panoramica della procedura	10
	.swiss – Controllo sull'attuazione dei mandati	11

1 Fase di lancio .swiss: regolamento in materia di registrazione

La fase di lancio si svolge dal 7 settembre al 9 novembre 2015. Tutte le domande presentate in questo periodo vengono esaminate secondo gli stessi criteri. Il momento di ricevimento della domanda non è determinante (non si applica il principio "Primo arrivato, primo servito")¹.

Le domande di registrazione di nomi di dominio devono essere presentate attraverso i centri di registrazione accreditati e i rispettivi rivenditori. L'elenco dei centri di registrazione è pubblicato sui seguenti siti: www.dot.swiss e www.nic.swiss. I centri di registrazione devono offrire i servizi di registrazione anche separatamente da altri servizi e pubblicare i prezzi al dettaglio sul loro sito Internet.

.swiss – Chi può presentare domanda durante la fase di lancio?

Durante la fase di lancio possono presentare domanda:

1. **gli enti pubblici:** la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e altre organizzazioni di diritto pubblico come le fondazioni e le associazioni;
2. **gli enti iscritti nel registro di commercio**, che hanno sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera. Si tratta di persone giuridiche come le imprese o le associazioni e le fondazioni iscritte nel registro di commercio, segnatamente anche ditte individuali.

Durante la fase di lancio è obbligatorio indicare un numero d'identificazione delle imprese (IDI). La registrazione di nomi di dominio non è attualmente prevista per le persone fisiche.

.swiss – Cosa può essere richiesto come nome di dominio durante la fase di lancio?

Gli enti pubblici potranno richiedere la registrazione dei loro nomi e delle denominazioni legate alle loro attività. Le domande della Confederazione hanno la priorità.

I marchi registrati presso il Trademark Clearinghouse dell'ICANN avranno la priorità soltanto durante la fase di lancio.

La fase di lancio serve inoltre a privilegiare l'attribuzione di nomi di dominio ai seguenti segni distintivi:

- **i marchi protetti in Svizzera** e le indicazioni sulla provenienza;
- **le ditte, le associazioni e le fondazioni iscritte nel registro di commercio svizzero.**

La denominazione richiesta non deve corrispondere esattamente con i segni distintivi.

Durante la fase di lancio, le denominazioni richieste devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. devono comprendere da 3 a 63 caratteri. Per informazioni sulla stringa ACE autorizzata, consultare il seguente sito: www.nic.swiss;
2. **non devono essere riservate** ad altre categorie di richiedenti. Fra i nomi riservati figurano per esempio le denominazioni utilizzate dalla Confederazione e le relative abbreviazioni, nonché i nomi dei Cantoni e dei Comuni politici. L'elenco delle denominazioni riservate è consultabile sui seguenti siti: www.dot.swiss e www.nic.swiss.


Se viene presentata domanda per un nome di dominio generico o se il nome di dominio richiesto è considerato dall'UFCOM come generico, non avviene alcuna attribuzione in quanto nome semplice.

¹ Nel caso il nome sia conteso tra due organizzazioni non commerciali, in via eccezionale, l'ordine di presentazione della domanda potrebbe essere determinante per l'attribuzione. In questa circostanza, infatti, qualora le parti non riuscissero ad accordarsi, non sarebbe opportuno indire una vendita all'asta.

Le denominazioni generiche designano in generale una categoria di beni, servizi e attività. Poiché presentano un interesse generale, sono attribuite soltanto mediante mandato di nomina. L'elenco delle denominazioni generiche è pubblicato sul sito www.nic.swiss, e aggiornato regolarmente.

Le candidature per un mandato di nomina e la relativa registrazione possono essere presentate a partire dall'apertura generale, dall'11 gennaio 2016. Per maggiori informazioni consultare la pagina 10 del presente documento.

.swiss – Come vengono attribuiti i nomi di dominio durante la fase di lancio?



Le domande pervenute sono sottoposte a un **esame sommario preliminare**, volto ad accertare che:

1. il richiedente appartiene a una delle categorie aventi diritto;
2. la denominazione richiesta presenta un legame oggettivo con il richiedente e lo scopo di utilizzazione previsto;
3. la denominazione non è riservata a un'altra categoria di richiedenti;
4. la denominazione non è a carattere generico e non presenta un interesse generale;
5. lo scopo di utilizzazione previsto è conforme alla legge.

L'UF.COM si occupa soltanto di verificare se esiste un diritto su segni distintivi in relazione alla domanda; non verifica se sono stati violati diritti di terzi.

Al termine della fase di lancio, le domande accettate sono **pubblicate per un periodo di 20 giorni sul sito del gestore del registro**, www.nic.swiss. Tutti gli interessati hanno dunque la possibilità di presentare domanda per nomi di dominio per i quali sono abilitati a richiedere un'attribuzione (domande di altri richiedenti). Possono inoltre far valere determinati diritti sollevando un'osservazione, per esempio inviando un messaggio attraverso il modulo di contatto disponibile sul sito www.nic.swiss.

Al termine del periodo di pubblicazione si procede all'**attribuzione dei nomi di dominio** per i quali non sono state sollevate osservazioni o non sono pervenute domande di altri interessati. Questi nomi di dominio possono essere immediatamente utilizzati.

L'esame delle osservazioni sollevate dalle collettività interessate e delle altre eventuali domande presentate per lo stesso nome di dominio potrebbe richiedere un po' di tempo. **Questo processo è illustrato alla pagina 9.**

Figura 1: Procedura di attribuzione durante la fase di lancio

2 Regolamento in materia di registrazione durante l'apertura generale

L'apertura generale per il dominio .swiss incomincia l'11 gennaio 2016 e si distingue dalla fase di lancio per alcuni aspetti, come spiegato qui di seguito.

.swiss – Chi può presentare domanda durante l'apertura generale?

Durante l'apertura generale, che incomincia l'11 gennaio 2016, possono presentare domanda:

1. **gli enti pubblici:** la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e altre organizzazioni di diritto pubblico come le fondazioni e le associazioni;
2. **gli enti iscritti nel registro di commercio:** che hanno sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera. Si tratta di persone giuridiche come le imprese o le associazioni e le fondazioni iscritte nel registro di commercio, segnatamente anche ditte individuali;
3. nuovo: **associazioni e fondazioni non iscritte** nel registro di commercio.

Chi richiede un nome sottoposto a mandato di nomina deve dimostrare di rappresentare una parte importante della comunità interessata e apportare alla collettività svizzera un valore aggiunto. Questa procedura è illustrata alla pagina 10 del presente documento.

La registrazione di nomi di dominio non è attualmente prevista per le persone fisiche.

.swiss – Cosa può essere richiesto come nome di dominio durante l'apertura generale?

Durante l'apertura generale, che incomincia l'11 gennaio 2016, può essere presentata domanda per i seguenti nomi di dominio:

1. le denominazioni legate agli **enti di diritto pubblico** e alle loro attività. Le domande della Confederazione hanno la priorità;
2. **i marchi protetti in Svizzera;**
3. **i nomi delle associazioni e delle fondazioni.**
4. **le imprese iscritte nel registro di commercio svizzero;**
5. **le denominazioni geografiche.** Per questa categoria è necessario dimostrare un interesse legittimo o ricevere l'autorizzazione dell'ente interessato;
6. **altre denominazioni:** qualsiasi sequenza di caratteri a condizione che il legame con il richiedente e l'uso previsto sia facilmente identificabile;
7. **denominazioni generiche:** designano in generale una categoria di beni, servizi e attività. Sono attribuite tramite mandato di nomina.

La procedura prevista per i mandati di nomina è illustrata alla pagina 10 del presente documento. L'elenco delle denominazioni generiche, regolarmente aggiornato, è consultabile al sito: www.nic.swiss.

Le denominazioni richieste devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. devono comprendere da 3 a 63 caratteri. Per informazioni sulla stringa ACE autorizzata, consultare il sito www.nic.swiss;
2. non devono essere già state attribuite;
3. non devono essere riservate ad altre categorie di richiedenti. Fra i nomi riservati figurano per esempio le denominazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni politici, e le relative abbreviazioni. L'elenco delle denominazioni riservate è consultabile sui siti www.dot.swiss e www.nic.swiss.

Il gestore del registro può rifiutare una domanda se la denominazione richiesta è in contrasto con le caratteristiche o i valori su cui si fonda il dominio.

.swiss – Come vengono attribuiti i nomi di dominio durante l'apertura generale?

La procedura di attribuzione durante l'apertura generale, dall'11 gennaio 2016 in avanti, si svolge come segue:




Figura 2: procedura di attribuzione durante l'apertura generale

Le domande pervenute sono sottoposte a **un esame sommario preliminare**, volto ad accertare che:

1. il richiedente appartiene a una delle categorie aventi diritto;
2. la denominazione richiesta presenta un legame oggettivo con il richiedente e lo scopo di utilizzazione previsto;
3. la denominazione non è riservata a un'altra categoria di richiedenti;
4. la denominazione non è a carattere generico e non presenta un interesse generale (queste denominazioni sono attribuite esclusivamente tramite mandato di nomina-zione);
5. lo scopo di utilizzazione previsto è conforme alla legge.

L'UFCOM si occupa soltanto di verificare se esiste un diritto su segni distintivi in relazione alla domanda; non verifica se sono stati violati diritti di terzi.

Dall'11 gennaio 2016, le domande accettate la settimana precedente sono **pubblicate** ogni martedì **sul sito del gestore del registro** (www.nic.swiss) **per un periodo di 20 giorni**. Tutti gli interessati hanno dunque la possibilità di presentare domanda per nomi di dominio per i quali sono abilitati a richiedere un'attribuzione (domande di altri richiedenti). Possono inoltre far valere determinati diritti sollevando un'osservazione, per esempio attraverso il modulo di contatto disponibile sul sito www.nic.swiss.

Al termine del periodo di pubblicazione si procede all'**attribuzione dei nomi di dominio** per i quali non sono state sollevate osservazioni o non sono pervenute altre domande. Questi nomi di dominio possono essere immediatamente utilizzati.

Il trattamento delle osservazioni sollevate dalle comunità interessate e delle altre domande presentate per lo stesso nome di dominio potrebbe richiedere del tempo.

3 Il trattamento delle domande concorrenti

Il trattamento delle domande concorrenti è effettuato dal gestore del registro, l'UFCOM. Per questa procedura non è prevista una durata determinata.

In un primo momento alle domande è data priorità in base alla categoria del richiedente (cfr. tabella 1). Se le domande concorrenti per uno stesso nome di dominio appartengono alla stessa categoria di richiedenti, la procedura varia a seconda del caso (colonna 3).

Priorità	Categoria del richiedente	Priorità della domanda all'interno della categoria
1	Enti pubblici	1. La Confederazione ha la priorità (solo nella fase di lancio) 2. Valore aggiunto superiore 3. Nessun accordo possibile tra candidature equivalenti: si rinuncia all'attribuzione
2	Titolari di diritti su segni distintivi	1. Vendita all'asta
3	Organizzazioni a scopo non lucrativo	1. Eccezione: ordine di presentazione delle domande
	Altre organizzazioni	1. Valore aggiunto superiore 2. Accordo 3. Vendita all'asta o estrazione a sorte

Tabella 1: trattamento delle domande concorrenti in base alla categoria

4 Mandati di nominazione per le denominazioni generiche

.swiss – Quando è previsto il mandato di nominazione

Le denominazioni generiche designano in generale una categoria di beni o attività.

In queste categorie rientrano: merci (ad es. cioccolata, arance, pizza), servizi (ad es. locazioni, leasing, consulenza fiscale), professioni (ad es. avvocati, idraulici, operatori sanitari), settori (ad es. fonderie, assicurazioni), tecnologie (ad es. microtecnica, calandratura, telecomunicazioni), gruppi (famiglie, cooperative, persone giuridiche) o anche organizzazioni (scout, governo, pompieri) e attività (calcio, sport, shopping, scommesse).

Se tali denominazioni presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della collettività svizzera, vengono attribuite tramite mandato di nominazione. Lo scopo è quello di non privilegiare un singolo richiedente rispetto alla totalità della comunità interessata bensì di apportare alla collettività un vantaggio quanto più grande possibile. Pertanto la rappresentanza o il mandato della comunità interessata sono importanti in un mandato di nominazione.

Le denominazioni generiche che non rivestono un'importanza particolare per la collettività non sono generalmente attribuite. Tuttavia, le denominazioni di marchi possono essere attribuite ai rispettivi aventi diritto anche se corrispondono a nomi generici.

Nomi di fantasia, come per esempio "zigzagzug", non sono considerate denominazioni generiche.

.swiss – Candidatura per un mandato di nominazione

In veste di gestore del registro, l'UFCOM pubblica l'elenco delle denominazioni generiche e lo aggiorna regolarmente. Chi fosse interessato può proporre nuovi nomi. Dal canto suo, l'UFCOM può decidere che una denominazione richiesta quale nome di dominio semplice debba essere considerata come nome di dominio generico e inserirla nell'elenco.

I candidati per un mandato di nominazione prendono contatto con il gestore del registro, rappresentato dall'UFCOM. Si può ricorrere ad esempio al modulo di contatto disponibile sul sito www.dot.swiss, www.nic.swiss o inviare un'e-mail all'indirizzo domainnames@bakom.admin.ch. L'UFCOM informerà il richiedente sull'iter procedurale e lo inviterà a presentare la sua candidatura.

.swiss – Panoramica della procedura

La procedura sarà ulteriormente perfezionata sino alla sua introduzione nel gennaio 2016. I candidati per un mandato di nominazione devono presentare un progetto e dimostrare che (ODIn; RS 784.104.2, ad es. art. 56):

- rispettano le condizioni generali di attribuzione;
- rappresentano o beneficiano del sostegno della totalità o di una parte importante della comunità interessata;
- il proprio progetto apporta un valore aggiunto alla comunità interessata e alla collettività svizzera;
- rispettano le caratteristiche e i valori del dominio **.swiss**.

Il progetto relativo all'uso previsto può essere proposto liberamente. Sono ben accette idee e soluzioni innovative.

Una volta che è approvato il progetto, la domanda è pubblicata per un periodo di 20 giorni, durante il quale possono pervenire osservazioni o altre domande per lo stesso nome di dominio.

.swiss – Controllo sull'attuazione dei mandati

Le denominazioni generiche attribuite tramite mandato di nomina sono soggette all'obbligo di utilizzo. Il gestore del registro verifica regolarmente il rispetto delle condizioni e l'attuazione del progetto proposto.